DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio Contenzioso e Affari Legali

N. 333-A/U.C./N.S. di P. +508 (1464)/CI

Roma, 4 agosto 2014

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. per il Lazio, con istanza incidentale di sospensione, proposto dal **Nuovo Sindacato di polizia + 508 appartenenti alla Polizia di Stato** per l'annullamento:

- del bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23 dicembre 2013;
- del D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013.

Ordinanza interlocutoria n. 6543/2014 depositata il 19.6.2014. Udienza pubblica fissata per il giorno 27 gennaio 2015.

A MANO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(Rif. Reg. Gen. Ric. n. 2614/2014)

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

(Rif. nota n. 289260 P datata 5.7.2014; Ct. n. 9611/14 sez. IV – Avv.to Francesco CLEMENTE)

R O M A

In esecuzione dell'ordinanza interlocutoria n. 6543/2014 resa da codesto T.A.R., si trasmette, in duplice copia conforme all'originale, la seguente documentazione:

- All. 1 nota prot. n. 557/ST/0.1.29-PS S.26/2045 datata 22 luglio 2013, indirizzata al Consiglio di Stato, con ricevuta di consegna e con i sotto elencati allegati:
 - a. relazione al Ministro per il Consiglio di Stato;



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio Contenzioso e Affari Legali

- b. schema di decreto del Ministro dell'interno;
- c. relazione illustrativa;

All. 2 – nota prot. n. 557/ST/0.1.29-PS S.26/2853 datata 14 ottobre 2013, indirizzata al Consiglio di Stato, con i sotto elencati allegati:

- a. schema di decreto del Ministro dell'interno;
- b. relazione illustrativa;
- c. analisi tecnico normativa;
- d. analisi di impatto della regolamentazione;

All. 3 – nota prot. n. 557/ST/0.1.29-PS S.26/3022 datata 22 ottobre 2013.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento od atto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
D'Ercole



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S.26 /2045

Roma,

2 2 LUG. 2013

AL CONSIGLIO DI STATO Sezione Consultiva per gli atti normativi

ROMA

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1 AGOSTO 2002, N. 199 CONTENENTE IL "REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO".

Si trasmette, per l'acquisizione del parere di codesto Alto Consesso, lo schema di decreto di modifica del Decreto ministeriale 1 agosto 2002, n.199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 Settembre 2002 e contenente il "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato", predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, unitamente alla relazione recante la firma del Sig. Ministro dell'Interno.

Si uniscono altresì, per pronto riferimento, quindici copie dello schema di decreto e della relazione illustrativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Vomao

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

2 2 LUG. 2013

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio Studi Ricerche e Consulenza

Oggetto	Documento	Prot.	Ē,	Data
REGGL. H199 HOO. ACCESSO MUDIO SOURHIEH	HO 15 copie		<i>'</i> 4	No.
DELLA POUZIA DI STATO	HO 1 OVEGHER	in .	ñ	
2 4 2				
			ř	12
9 11.7 50				

	CONSIGLIO DI STATO SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI	-
	2 2 LUG: 2013	-
1	Prot. N.	

Timbro Amministrazione che riceve la corrispondenza consegnata a mano







DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S.26

Roma,

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'interno recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, contenente il "Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

RELAZIONE ALL'ON.LE MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

Un'accelerazione delle procedure concorsuali si rende necessaria, particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso per titoli - quale procedura semplificata - come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e modifica del D.M. 1° agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del D.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

In particolare, lo schema di decreto apporta modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse, un apposito Capo, contenente previsioni relative: alle modalità e alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Infine, lo schema di decreto, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo D.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

0000

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II-bis", che disciplina le modalità e procedure concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13-bis a 13-sexies.

Il nuovo articolo 13-bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003).

In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater, comma 1, del D.P.R. n. 335 del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno.

Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio di quelli complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24-quater, del medesimo D.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13-ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio.

Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli.

L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria che unifica in un solo concorso per titoli, distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II-bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24-quater, comma 1, del D.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 164/2002, lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame, è stato inviato alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e la relativa procedura di consultazione è da ritenersi esaurita.

In relazione a quanto precede si chiede alla S.V. di voler autorizzare l'invio degli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

VISTO: si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato

II MINISTRO

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1 AGOSTO 2002, N. 199, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO

l'articolo 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato:

VISTO

l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO

l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO

che le richiamate procedure e modalità concorsuali semplificate sono finalizzate ad accelerare i tempi per poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

VISTO

il comma 6 del richiamato articolo 24 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi del quale le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

il proprio decreto 1 agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24 quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

RITENUTO

necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1 agosto 2002, n. 199;

RITENUTO,

altresì, di semplificare e ridefinire le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, come disciplinate dal citato decreto 1 agosto 2002, n.199, riducendone la durata e prevedendo modalità di effettuazione anche telematiche ed informatiche, nonché un periodo di applicazione pratica presso gli uffici;

RITENUTO.

pertanto, di integrare e modificare per le finalità suesposte il proprio decreto in data 1 agosto 2002, n. 199;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTA

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. _____;

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199

- 1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;";
 - b) dopo il Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:
 - "Capo II-bis Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";
 - c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"13-bis – Procedure e modalità concorsuali semplificate

- 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
- 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
- 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199

- 1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;";
 - b) dopo il Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:
 - "Capo II-bis Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";
 - c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"13-bis – Procedure e modalità concorsuali semplificate

- 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
- 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
- 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale

di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-ter - Bando di concorso

- 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
 - c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-quater – Titoli

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 3 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

- 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 8 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità.

13-quinquies – Formazione ed approvazione della graduatoria

- 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
- 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

13-sexies - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";
- d) all'articolo 14 le parole: "ed ha la durata di quattro mesi;" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;".

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO Angelino Alfano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare una rapida copertura della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti determinata dal ritardo accumulato per l'espletamento dei singoli complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre, che rendono necessario, tra l'altro, assicurare ai vincitori delle due distinte procedure - indipendentemente dal termine più o meno rapido di ciascuna di esse - il contestuale avvio al corso di formazione professionale, in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Per accelerare i tempi al fine di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, il previsto intervento straordinario per la semplificazione della disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, viene realizzato attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata, come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).

Il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nell'ambito della previsione normativa di cui al richiamato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227 del 2012, attraverso il regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di svolgimento del concorso, delle categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Il decreto è volto, altresì - nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici - a rimodulare, in generale, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

L'intervento, pertanto, integra e modifica il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica

iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di disciplinare le straordinarie procedure e modalità semplificate per l'accesso alla medesima qualifica per i posti disponibili in organico al 31 dicembre 2012, nonché di adeguare la disciplina del corso di formazione professionale.

Lo schema di decreto apporta le modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse del medesimo decreto, un apposito Capo, concernente la disciplina del concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nonché delle previsioni relative, rispettivamente, alle modalità ed alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

La clausola di invarianza finanziaria, infine, prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

000

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse, per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II bis", che disciplina le modalità concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13 bis a 13 sexies.

Il nuovo articolo 13 bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso già bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003). In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335

del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno. Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24 quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva. Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti, di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24 quater, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13 ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio. Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli. L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da


parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria, che unifica in un solo concorso per titoli distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata - che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale - viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica, secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché anche a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

MODULARIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S26/2853 Rif Prot. N. 3850/2013 del 12.09.2013

Roma, 1 4 011. 2013

OGGETTO: Regolamento accesso qualifica iniziale ruolo sovrintendenti Polizia di Stato – Numero affare 2926/2013

AL CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale

ROMA

Si fa riferimento al parere interlocutorio con il quale codesto Consiglio di Stato ha formulato talune osservazioni, sul piano formale e sostanziale, in merito allo schema di regolamento di cui all'oggetto, invitando questa Amministrazione a fornire chiarimenti, nonché a trasmettere un nuovo schema di decreto che tenga conto delle osservazioni suddette.

Al riguardo, nel rimettere il nuovo schema di decreto - modificato secondo le indicazioni formulate sul piano formale - unitamente alla relazione illustrativa adeguatamente integrata, alla relazione tecnico – normativa e all'analisi di impatto sulla regolamentazione, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai rilievi formulati sul piano sostanziale.

Rileva codesto Organo consultivo che il sistema concorsuale delineato nella bozza di provvedimento non appare pienamente rispondente allo scopo che intende perseguire che è quello di accelerare i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali per disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per specifiche attività istituzionali. Strutturato come unico concorso per il complesso dei posti vacanti dal 2004 al 2012, considerati distinti per anno e con previsione di due distinte procedure, nonché di requisiti di partecipazione alla data corrispondente a quella dei posti disponibili, il sistema delineato rappresenterebbe un meccanismo di rilevante complessità organizzativa, destinato a determinare una dilatazione dei tempi di completamento delle procedure. Al riguardo, codesto Consiglio di Stato richiama una nota del comitato «Tutti Sovrintendenti» del 26 giugno 2013, con la quale si evidenzia l'esistenza di due graduatorie ancora valide ed efficaci e di una in corso di pubblicazione, per un totale di 8.500 idonei, nonché l'elevato numero di potenziali partecipanti al concorso (circa 50.000) che incrementerebbe tempi e costi per la definizione della proposta procedura concorsuale.

In relazione a quanto sopra, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si evidenzia, in via preliminare che, a differenza di quanto ritenuto, la finalità acceleratoria e semplificatoria risulta pienamente perseguita attraverso la previsione di un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

che prevede l'accesso alla qualifica iniziale del nuolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne: per titoli e per titoli ed esame scritto (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 335/1982).

Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consente di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti - che si attesta ormai su quasi 8.000 unità di personale - entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, di cui si dirà più diffusamente in seguito, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 - 2012.

Si aggiunge a quanto esposto che, proprio al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità di svolgimento della procedura concorsuale, in relazione all'unificazione in un unico concorso per titoli delle distinte procedure concorsuali su base annua, è stato ulteriormente previsto - in analogia al disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) - che i posti disponibili per gli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, siano riservati a quanti, tra gli assistenti capo stessi, a quest'ultima data, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati, così evitando la dilatazione dei tempi di completamento della procedura che sarebbe derivata dalla partecipazione al concorso di candidati che non avrebbero, comunque, avuto possibilità di risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

Sul piano organizzativo, poi, si evidenzia che, allo scopo di semplificare e velocizzare gli adempimenti della commissione esaminatrice, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione on - line delle domande di partecipazione al concorso, corredate dei relativi titoli, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli stessi.

La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo che, come anticipato, impone lo svolgimento di due concorsi (interni) per ogni singola annualità. Si richiama nuovamente, al riguardo, il disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) che, nel disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti dalla Polizia di Stato, fa espresso riferimento a due distinte procedure concorsuali interne riservate, rispettivamente, agli assistenti capo e al personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, entro limiti percentuali stabiliti in relazione ai «posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno».

L'obbligo giuridico dell'annualità del concorso discende oltre che dall'anzidetto dato testuale, dalla ratio della norma che, prevedendo due distinte procedure concorsuali interne



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quali uniche modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti, è evidentemente volta ad assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato via via che, anno dopo anno, maturano i requisiti di anzianità o di qualifica previsti dalla legge.

Al riguardo, non può, peraltro, non evidenziarsi che la disposizione derogatoria introdotta dall'art. 2, comma 5, lett. b) del D.L. n. 227/2012 - alla cui attuazione lo schema di decreto ministeriale in esame è volto – se autorizza l'attivazione di «procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente», così consentendo di derogare alle specifiche norme del D.P.R. n. 335/1982 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 199/2002), nulla dispone - né avrebbe potuto disporre per le gravi ricadute che ne sarebbero derivate in termini di frustrazione delle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato - in ordine alla possibilità di deroga al principio dell'annualità dei concorsi.

Ciò posto, il richiamo di codesto Consiglio di Stato alla nota del comitato «Tutti Sovrintendenti» del 26 giugno 2013 e all'esistenza di «ben due graduatorie ancora valide ed efficaci e di una in corso di pubblicazione, per un totale di 8.500 idonei» da cui, in ipotesi, si sarebbe potuto attingere, appare inconferente.

Il principio dello scorrimento delle graduatorie pubbliche, infatti, è disciplinato, come noto, dall'art. 35, comma 5-ter del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 244/2007, ai sensi del quale «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. [...]».

Proprio sull'interpretazione e sull'ambito di applicabilità della norma in questione, si è di recente espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'esercizio del potere normofilattico attribuitole dall'art. 99 del codice del processo amministrativo, con sentenza n. 14, del 20 luglio 2011, statuendo che:

- sul piano dell'ordinamento positivo lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace quale modalità di reclutamento costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso è l'eccezione e richiede, pertanto, un'apposita e approfondita motivazione;
- la prevalenza delle procedure di scorrimento «non è comunque assoluta e incondizionata» essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante procedure concorsuali «risulta pienamente giustificabile»;
- in tal contesto si collocano «in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie».

Consegue a quanto esposto che nell'ambito dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato, con specifico riferimento al ruolo dei sovrintendenti, incentrato sul principio



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'annualità delle procedure concorsuali, anche in funzione del peculiare meccanismo di progressione in carriera, non trova applicazione il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti.

Tale assunto trova ulteriore conforto, sia pure in via indiretta, anche in una recentissima sentenza del T.A.R. Lazio n. 836/2013 che, nel tracciare il «profilo dell'operatività o meno dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 in relazione all'Amministrazione della Polizia di Stato», sottolinea come «prescrizioni particolari [...] afferenti [...] l'imposizione di una cadenza periodica dell'indizione di concorsi» sarebbero «idonee – in quanto tali – a rivelare una volontà legislativa contraria allo "scorrimento"».

Alle valutazioni suddette, attinenti all'inapplicabilità in termini generali nel caso di specie del principio dello «scorrimento» e al conseguente obbligo giuridico per l'Amministrazione di procedere al reclutamento mediante il ricorso a procedure concorsuali su base annua, si aggiungono, per completezza di informazione, le sotto riportate notizie in ordine alle graduatorie «valide ed efficaci» o «in corso di pubblicazione» di cui si assume l'esistenza:

- Ministero dell'interno supplemento straordinario n. 1/22 del 17 luglio 2009, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 108 posti (successivamente elevati a 291) per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2001. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1037;
- graduatoria datata 2 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno supplemento straordinario n. 1/27 bis del 3 novembre 2011, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2002. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1422;
- è invece ancora in corso di svolgimento il concorso, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1° febbraio 2012, relativo alle vacanze in organico riferite all'anno 2003, per cui non è stata ancora formata la relativa graduatoria dei vincitori e degli idonei.

L'esame dei dati in questione evidenzia ulteriormente, in aggiunta alle argomentazioni già svolte, il grave *vulnus* – che il comitato «Tutti Sovrintendenti» non pare considerare, ma che l'Amministrazione ha, invece, avuto ben presente - che deriverebbe alle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che abbia maturato i requisiti di anzianità o di qualifica successivamente al 31 dicembre 2003, dall'invocato, ma, comunque, giuridicamente non consentito, scorrimento di graduatorie bloccate all'anzidetta annualità del 2003.

¹ Tale circostanza esclude, peraltro, l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 4, comma 4 del D.L. n.101/2013



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con riferimento poi al rilievo secondo il quale nell'elencazione dei titoli indicati, risulta solo accennata la conoscenza della lingua straniera e degli strumenti informatici e telematici, si osserva che, nella consapevolezza dell'importanza di assicurare un'adeguata preparazione linguistica ed informatica al personale, questa Amministrazione appronterà specifici moduli formativi nell'ambito del corso trimestrale di formazione professionale on line destinato ai vincitori del concorso in questione.

Quanto, infine, alla necessità di verificare gli esiti attuativi del provvedimento in relazione ad un eventuale «disallineamento» rispetto alle altre Forze di polizia, si fa notare che il ricorso alla procedura concorsuale straordinaria è volto proprio a colmare la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e, quindi, a sanare l'attuale penalizzante disallineamento della Polizia di Stato rispetto alle altre Forze di polizia.

Direttore Generale/della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO

l'articolo 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

VISTO

l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO

l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO

che le richiamate procedure e modalità concorsuali semplificate sono finalizzate ad accelerare i tempi per poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti:

VISTO

il comma 6 del richiamato articolo 24 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi del quale le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro

dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

il proprio decreto 1 agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24 quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

RITENUTO

necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1 agosto 2002, n. 199;

RITENUTO,

altresì, di semplificare e ridefinire le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, come disciplinate dal citato decreto 1 agosto 2002, n.199, riducendone la durata e prevedendo modalità di effettuazione anche telematiche ed informatiche, nonché un periodo di applicazione pratica presso gli uffici;

RITENUTO,

pertanto, di integrare e modificare per le finalità suesposte il proprio decreto in data 1 agosto 2002, n. 199;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA

la nota del______ con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199

- 1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;";
 - b) dopo il Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:

"Capo II-bis - Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";

c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"13-bis - Procedure e modalità concorsuali semplificate

- 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
- 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
- 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della

complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-ter - Bando di concorso

- 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
 - c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-quater – Titoli

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 3 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;

- c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
- d) titoli di studio, fino a 8 punti;
- e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità.

13-quinquies - Formazione ed approvazione della graduatoria

- 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
- 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

13-sexies - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";
- d) all'articolo 14 le parole: "ed ha la durata di quattro mesi;" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;".

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO Angelino Alfano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare una rapida copertura della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre, che rendono necessario, tra l'altro, assicurare ai vincitori delle due distinte procedure - indipendentemente dal termine più o meno rapido di ciascuna di esse - il contestuale avvio al corso di formazione professionale, in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Per accelerare i tempi al fine di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, il previsto intervento straordinario per la semplificazione della disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, viene realizzato attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata, come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).

Tale intervento straordinario di semplificazione prevede lo svolgimento di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consentendo così di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 - 2012.

La procedura selettiva ipotizzata costituisce, pertanto, la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo che impone lo svolgimento di due concorsi interni per ogni singola annualità (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 335 del 1982). Proprio tale obbligo di annualità dei concorsi esclude, infatti, la possibilità, alternativa o integrativa, di far ricorso, ai fini del reclutamento del perrsonale, allo scorrimento delle graduatorie, alla luce anche della recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, in relazione all'interpretazione dell'art. 35, comma 5-ter del D. L.vo n. 165 del 2001 (norma che disciplina la materia dello scorrimento delle graduatorie pubbliche), con decisione del 28 luglio 2011, n. 14, ha precisato che il principio dello scorrimento non può avere "comunque carattere

assoluto ed incondizionato", essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante procedure concorsuali "risulta pienamente giustificabile" e ricomprendendo tra tali casi "le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico"

Alle luce di quanto esposto, il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le anzidette procedure e modalità semplificate, nell'ambito della previsione normativa di cui al richiamato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227 del 2012, attraverso il regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di svolgimento del concorso, delle categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Il decreto è volto, altresì - nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici - a rimodulare, in generale, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

L'intervento, pertanto, integra e modifica il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di disciplinare le straordinarie procedure e modalità semplificate per l'accesso alla medesima qualifica per i posti disponibili in organico al 31 dicembre 2012, nonché di adeguare la disciplina del corso di formazione professionale.

Lo schema di decreto apporta le modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse del medesimo decreto, un apposito Capo, concernente la disciplina del concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nonché delle previsioni relative, rispettivamente, alle modalità ed alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

La clausola di invarianza finanziaria, infine, prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse, per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II bis", che disciplina le modalità concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13-bis a 13-sexies.

Il nuovo articolo 13-bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso già bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003). In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno. Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva. Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti, di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24 quater, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13-ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio. Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli.

L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria, che unifica in un solo concorso per titoli distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata - che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale - viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica, secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24-quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché anche a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

Analisi tecnico normativa

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Viceprefetto Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e consulenza dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. E- mail filomena.piccarreta@interno.it, telefono: 06/45648239.

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

Un'accelerazione delle procedure concorsuali si rende necessaria, in particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso per titoli - quale procedura semplificata - nonché attraverso il ricorso ad un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, tuttavia, nel contempo, la riserva di quelli relativi a ciascuna annualità al personale in possesso, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva.

Lo schema di regolamento è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e

modifica del D.M. 1° agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'art. 12 del D. L.vo n. 53 del 2001, limitatamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004 e l'art. 24-qater del d.P.R. n. 335 del 1982 disciplinano le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, prevedendo due distinte procedure concorsuali interne, per titoli e per titoli ed esame scritto, riservate, rispettivamente agli assistenti capo e al personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, entro limiti percentuali stabiliti in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Le modalità di svolgimento dei concorsi in questione, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, nonché la composizione della commissione d'esami e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno n. 199 del 2002.

Su tale impianto normativo si innesta il disposto di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto – legge n. 227 del 2012, che autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, allo scopo di consentire un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del citato ruolo determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei complessi e onerosi concorsi in questione da bandire, come detto, ogni anno ai sensi dei richiamati artt. 12 del D. L.vo n. 53 del 2001 e 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

Lo schema di regolamento è, pertanto, volto a dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto – legge n. 227 del 2012, attraverso la disciplina delle predette procedure e modalità concorsuali semplificate. E', altresì, volto – nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici – a rimodulare, in termini generali, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo è attuato attraverso una novella del D.M. n. 199 del 2002, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Lo schema di regolamento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle Regioni e degli Enti locali

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con i principi sopraindicati

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento con comporta effetti di rilegificazione e costituisce attuazione di strumenti di delegificazione

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o su analogo progetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di regolamento non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta la pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni al riguardo

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, com particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per integrare e modificare il D.M. n. 199 del 2002, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Nello specifico, lo schema di regolamento introduce, oltre ad un'integrazione nelle premesse, un apposito Capo, contenente previsioni relative: alle modalità e alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative della Polizia di Stato.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di decreto non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. In attuazione, peraltro, della fonte autorizzatoria primaria, prevede procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica

iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in deroga al disposto di cui all'art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materia oggetto dello schema di decreto deleghe aperte

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

All'adozione del decreto dovrà conseguire la pubblicazione del bando di concorso

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di regolamento non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Viceprefetto Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e consulenza dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. E- mail filomena.piccarreta@interno.it, telefono: 06/45648239.

SEZIONE I - Contesto e obiettivi

a) Rappresentazione del problema da risolvere

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e de esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre. L'intervento regolatorio è volto a dare attuazione alla norma in questione.

b) Indicazione degli obiettivi

Obiettivo perseguito è l'accelerazione delle procedure concorsuali, in particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso interno per titoli quale procedura semplificata - nonché attraverso il ricorso ad un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, tuttavia, nel contempo, la riserva di quelli relativi a ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva.

Lo schema di regolamento è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e modifica del D.M. 1° agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la

composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi

Indicatori del grado di raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso l'intervento di regolazione sono lo svolgimento della procedura concorsuale semplificata e il ripianamento della carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatario principale dell'intervento regolatorio è il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli assistenti e agenti

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 164/2002, lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, portando a compimento la relativa procedura di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, attesa l'impossibilità di dare attuazione alla norma autorizzatoria primaria in assenza di un intervento regolatore volto a disciplinare, in concreto, le procedure e modalità concorsuali semplificate finalizzate a consentire la copertura dei posti disponibili nella qualifica di vice sovrintendente al 31 dicembre 2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso dell'istruttoria non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio proposto.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulla PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione regolatoria proposta è volta a consentire il rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato attraverso il ricorso a procedure selettive semplificate.

Tale finalità acceleratoria e semplificatoria risulta pienamente perseguita attraverso la previsione di un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario che prevede l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne: per titoli e per titoli ed esame scritto (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 335/1982).

Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in

_

possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consente:

- di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti che si attesta ormai su quasi 8.000 unità di personale entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 2012;
- di far salve le legittime aspettative di progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, in virtù del meccanismo delineato dal d.P.R. n. 335 del 1982, maturano anno dopo anno i requisiti di anzianità o di qualifica previsti dalla legge per la partecipazione alle procedura selettive interne

L'obiettivo di semplificazione e accelerazione è altresì perseguito, in relazione all'unificazione in un unico concorso per titoli delle distinte procedure concorsuali su base annua, prevedendo - in analogia al disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 335/1982 - che i posti disponibili per gli assistenti capo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, siano riservati a quanti, tra gli assistenti capo stessi, a quest'ultima data, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati, così evitando la dilatazione dei tempi di completamento della procedura che sarebbe derivata dalla partecipazione al concorso di candidati che non avrebbero, comunque, avuto possibilità di risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo caratterizzato dall'obbligo dell'annualità dei concorsi.

Non si ravvisano svantaggi nell'intervento regolatorio previsto.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non si ravvisano effetti sulle micro, piccole e medie imprese

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, imtrodotti o a carico di cittadini e imprese

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione

Allo scopo di semplificare e velocizzare ulteriormente lo svolgimento della procedura concorsuale prevista ed, in particolare, gli adempimenti della commissione esaminatrice, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione on line delle domande di partecipazione al concorso, corredate dei relativi titoli, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli stessi.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

// // //

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, cui compete la gestione delle procedure concorsuali semplificate.

- b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento
- Il regolamento sarà pubblicato sul portale "Doppiavela".
- c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici strumenti di controllo e monitoraggio.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Gli aspetti prioritari da monitorare sono lo svolgimento della procedura concorsuale semplificata e il ripianamento della carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

SPEDITO MINUTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S26/3022 Rif Prot. N. 3850/2013 del 12.09.2013 Roma, 2 2 011. 2013

OGGETTO: Regolamento accesso qualifica iniziale ruolo sovrintendenti Polizia di Stato – Numero affare 2926/2013

AL CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale

ROMA

Di seguito alla nota prot. n. 557/ST/0.1.29 – PS S26/2853, in data 14 ottobre u.s. (all.1) e ad integrazione della stessa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate da codesto Consiglio di Stato circa lo schema di regolarmento di cui all'oggetto.

Come ampiamente argomentato nella nota cui si fa seguito, nell'ambito dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato, con specifico riferimento al ruolo dei sovrintendenti, in ragione dell'obbligo giuridico dell'annualità del concorso, connesso al peculiare meccanismo di progressione in carriera, non trova applicazione, in termini generali, il principio dello scorrimento delle graduatorie preesistenti.

Invero, una deroga al principio suddetto sarebbe, sul piano pratico, foriera di un copioso contenzioso innescato da quanti, avendo maturato i requisiti di anzianità o di qualifica per la partecipazione al concorso interno nelle annualità successive al 2003 (l'ultimo concorso è stato bandito relativamente alle vacanza in organico riferite a tale anno) verrebbero esclusi dalla possibilità di partecipazione alla procedura selettiva.

Tanto ribadito in via preliminare, per quanto possa apparire superfluo, con riferimento alle graduatorie "valide ed efficaci" o "in corso di pubblicazione" di cui si assume l'esistenza¹, si evidenzia quanto segue.

¹ - Graduatoria datata 10 novembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/22 del 17 luglio 2009, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 108 posti (successivamente elevati a 291) per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2001. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1037;

⁻ graduatoria datata 2 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/27 bis del 3 novembre 2011, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2002. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1422;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La graduatoria pubblicata il 17 luglio 2009 non può considerarsi vigente essendo comunque scaduto il triennio di eventuale validità².

La graduatoria pubblicata in data 3 novembre 2011, per la quale, in ipotesi, il termine triennale non sarebbe ancora scaduto, vede la presenza di n. 1422 candidati idonei che, tuttavia, pur escludendo l'applicabilità del principio dello scorrimento, non può ritenersi siano pregiudicati della previsione della procedura concorsuale straordinaria in argomento.

Ove, infatti, essi partecipino alla procedura suddetta, ai requisiti di anzianità e qualifica e ai titoli riferiti all'anno 2002, posseduti all'epoca del precedente concorso, andrebbero ad aggiungersi gli ulteriori requisiti e titoli maturati per effetto del decorso del tempo e delle ulteriori idoneità conseguite.

Al riguardo, si evidenzia come la progressione automatica nell'ambito del ruolo degli agenti ed assistenti comporti il raggiungimento di qualifiche e anzianità più elevate cui, nel concorso straordinario per soli titoli di cui si discute, sono attribuite, posizioni di vantaggio nell'ambito della graduatoria finale.

A ciò si aggiunga che, rispetto agli ulteriori partecipanti alla procedura concorsuale in parola aventi pari qualifica e anzianità, i citati 1422 idonei potranno vantare un punteggio aggiuntivo proprio in ragione di detta idoneità, mantenendo, pertanto, con riferimento ai primi, una posizione di vantaggio³.

E', peraltro, di tutta evidenza come la posizione degli idonei sia ancora più elevata rispetto a coloro che solo successivamente abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione per vice sovrintendenti.

Con riferimento poi al concorso indetto con D.M. 1 febbraio 2012, in fase di svolgimento, la relativa graduatoria non è stata, ovviamente, ancora formata e, pertanto, non potrebbe, neanche in astratto, essere considerata utile ai fini dell'auspicato ma, si ribadisce,

Lo schema di regolamento prevede, all'art. 13-quater, comma 1, lett. e) e comma 2, lett. e) che, per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, siano attribuiti 5 punti.

⁻ è ancora in corso di svolgimento il concorso, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1º febbraio 2012, relativo alle vacanze in organico riferite all'anno 2003, per cui non è stata ancora formata la relativa graduatoria dei vincitori e degli idonei.

In relazione alle graduatorie in parola si evidenzia ulteriormente che le stesse sono state formate a conclusione di procedure di reclutamento qualificate expressis verbis come concorsi interni per titoli ed esame scritto, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Si tratta, pertanto, di concorsi riservati e non di concorsi pubblici per cui, in relazione alle relative graduatorie, non troverebbe comunque applicazione il regime di proroga della vigenza introdotto dall'art. 17, comma 19, del D.L. n. 78/2009 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 101/2013, come, peraltro, chiarito dalla Nota Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 0011786 del 22 febbraio 2011 che, al paragrafo 8, precisa che la proroga della vigenza delle graduatorie si riferisce solo a quelle relative ai concorsi pubblici, escludendo, quindi, le graduatorie relative ai concorsi riservati.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

giuridicamente non consentito, scorrimento. Per gli idonei di detto concorso, tuttavia, valgono le medesime osservazioni sopra esposte.

Quanto, infine, alla verifica dell'insussistenza di disallineamenti con le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, eventualmente determinati dall'esito attuativo del provvedimento in esame, si fa conoscere che presso questo Dipartimento sono in corso riunioni interforze finalizzate all'intero riordino delle qualifiche delle Forze di Polizia, nel corso delle quali è emersa la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e la necessità di sanarla con provvedimenti che, quale quello in esame, non siano lesivi di interessi delle altre Forze di Polizia, né possano determinare l'insorgenza di aspettative da parte delle stesse.

Detto disallineamento verrà colmato attraverso la copertura dei posti vacanti per effetto della procedura concorsuale straordinaria in parola, così ripristinando il corretto equilibrio numerico tra le Forze di Polizia.

A conclusione di quanto esposto, si sottolinea la particolare urgenza dell'emanazione del regolamento in esame dovendo questa Amministrazione avviare la procedura concorsuale straordinaria in tempi brevissimi, atteso che la norma primaria che ne consente l'espletamento (art. 2, comma 5, lettera b) del D.L. n. 22772012), limita al solo anno in corso l'autorizzazione ad "attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente".

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

12



ALL A MOD. 6 U.C.O.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S.26 /2045

Roma,

2 2 LUG. 2013

AL CONSIGLIO DI STATO Sezione Consultiva per gli atti normativi

ROMA

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1 AGOSTO 2002, N. 199 CONTENENTE IL "REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO".

Si trasmette, per l'acquisizione del parere di codesto Alto Consesso, lo schema di decreto di modifica del Decreto ministeriale 1 agosto 2002, n.199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 Settembre 2002 e contenente il "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato", predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, unitamente alla relazione recante la firma del Sig. Ministro dell'Interno.

Si uniscono altresì, per pronto riferimento, quindici copie dello schema di decreto e della relazione illustrativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

CONSIGLIO DI STATO DEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

2 2 LUG. 2013

Prot. N.

44

B

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio Studi Ricerche e Consulenza

Oggetto	Documento	Prot.	N.	Data
REGOL. H199 HOO. ACCESSO WOLD SOVEHDEH	40 15 copie			
DELLA POUZIA DI STATO	HO 1 OVERGIHSE	F .	3	
		20		. "
	(A) (A)			
	# E	10	€ €	51 gr
	v	¥.		
		5		· 9

	CONSIGLIO DI STATO SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI
1	2 2 LUG: 2013
	Prot. N

Timbro Amministrazione che riceve la corrispondenza consegnata a mano







DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 – PS \$.26

Roma.

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'interno recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, contenente il "Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

RELAZIONE ALL'ON.LE MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

Un'accelerazione delle procedure concorsuali si rende necessaria, in particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso per titoli - quale procedura semplificata - come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e modifica del D.M. 1° agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del D.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

In particolare, lo schema di decreto apporta modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse, un apposito Capo, contenente previsioni relative: alle modalità e alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Infine, lo schema di decreto, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo D.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

0000

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II-bis", che disciplina le modalità e procedure concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13-bis a 13-sexies.

Il nuovo articolo 13-bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003).

In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater, comma 1, del D.P.R. n. 335 del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno.

Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio di quelli complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24-quater, del medesimo D.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13-ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio.

Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli.

L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria che unifica in un solo concorso per titoli, distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II-bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24-quater, comma 1, del D.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 164/2002, lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame, è stato inviato alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e la relativa procedura di consultazione è da ritenersi esaurita.

In relazione a quanto precede si chiede alla S.V. di voler autorizzare l'invio degli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

II MINISTRO

VISTO: si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato

_

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1 AGOSTO 2002, N. 199, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO

l'articolo 24 *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

VISTO

l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO

l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO

che le richiamate procedure e modalità concorsuali semplificate sono finalizzate ad accelerare i tempi per poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti:

VISTO

il comma 6 del richiamato articolo 24 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi del quale le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

il proprio decreto 1 agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24 quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

RITENUTO

necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1 agosto 2002, n. 199;

RITENUTO.

altresì, di semplificare e ridefinire le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, come disciplinate dal citato decreto 1 agosto 2002, n.199, riducendone la durata e prevedendo modalità di effettuazione anche telematiche ed informatiche, nonché un periodo di applicazione pratica presso gli uffici;

RITENUTO,

pertanto, di integrare e modificare per le finalità suesposte il proprio decreto in data 1 agosto 2002, n. 199;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTA

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ______;

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199

- 1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;";
 - b) dopo il Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:
 - "Capo II-bis Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";
 - c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"13-bis – Procedure e modalità concorsuali semplificate

- 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
- 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
- 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale

di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-ter - Bando di concorso

- 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
 - c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-quater – Titoli

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 3 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

- 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 8 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità.

13-quinquies – Formazione ed approvazione della graduatoria

- 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
- 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

13-sexies - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";
- d) all'articolo 14 le parole: "ed ha la durata di quattro mesi;" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;".

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO Angelino Alfano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare una rapida copertura della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti determinata dal ritardo accumulato per l'espletamento dei singoli complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre, che rendono necessario, tra l'altro, assicurare ai vincitori delle due distinte procedure - indipendentemente dal termine più o meno rapido di ciascuna di esse - il contestuale avvio al corso di formazione professionale, in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Per accelerare i tempi al fine di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, il previsto intervento straordinario per la semplificazione della disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, viene realizzato attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata, come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).

Il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nell'ambito della previsione normativa di cui al richiamato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227 del 2012, attraverso il regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di svolgimento del concorso, delle categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Il decreto è volto, altresì - nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici - a rimodulare, in generale, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

L'intervento, pertanto, integra e modifica il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica

iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di disciplinare le straordinarie procedure e modalità semplificate per l'accesso alla medesima qualifica per i posti disponibili in organico al 31 dicembre 2012, nonché di adeguare la disciplina del corso di formazione professionale.

Lo schema di decreto apporta le modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse del medesimo decreto, un apposito Capo, concernente la disciplina del concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nonché delle previsioni relative, rispettivamente, alle modalità ed alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

La clausola di invarianza finanziaria, infine, prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

000

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse, per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II bis", che disciplina le modalità concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13 bis a 13 sexies.

Il nuovo articolo 13 bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (<u>l'ultimo concorso già bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003</u>). In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335

del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno. Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24 quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva. Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti, di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24 quater, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13 ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio. Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli. L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da


parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria, che unifica in un solo concorso per titoli distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata - che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale - viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica, secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché anche a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

MODULARIO INTERNO - 206



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 – PS S26/2853 Rif Prot. N. 3850/2013 del 12.09.2013

Roma, 1 4 011. 2013

OGGETTO: Regolamento accesso qualifica iniziale ruolo sovrintendenti Polizia di Stato – Numero affare 2926/2013

AL CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale

ROMA

Si fa riferimento al parere interlocutorio con il quale codesto Consiglio di Stato ha formulato talune osservazioni, sul piano formale e sostanziale, in merito allo schema di regolamento di cui all'oggetto, invitando questa Amministrazione a fornire chiarimenti, nonché a trasmettere un nuovo schema di decreto che tenga conto delle osservazioni suddette.

Al riguardo, nel rimettere il nuovo schema di decreto - modificato secondo le indicazioni formulate sul piano formale - unitamente alla relazione illustrativa adeguatamente integrata, alla relazione tecnico – normativa e all'analisi di impatto sulla regolamentazione, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai rilievi formulati sul piano sostanziale.

Rileva codesto Organo consultivo che il sistema concorsuale delineato nella bozza di provvedimento non appare pienamente rispondente allo scopo che intende perseguire che è quello di accelerare i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali per disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per specifiche attività istituzionali. Strutturato come unico concorso per il complesso dei posti vacanti dal 2004 al 2012, considerati distinti per anno e con previsione di due distinte procedure, nonché di requisiti di partecipazione alla data corrispondente a quella dei posti disponibili, il sistema delineato rappresenterebbe un meccanismo di rilevante complessità organizzativa, destinato a determinare una dilatazione dei tempi di completamento delle procedure. Al riguardo, codesto Consiglio di Stato richiama una nota del comitato «Tutti Sovrintendenti» del 26 giugno 2013, con la quale si evidenzia l'esistenza di due graduatorie ancora valide ed efficaci e di una in corso di pubblicazione, per un totale di 8.500 idonei, nonché l'elevato numero di potenziali partecipanti al concorso (circa 50.000) che incrementerebbe tempi e costi per la definizione della proposta procedura concorsuale.

In relazione a quanto sopra, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si evidenzia, in via preliminare che, a differenza di quanto ritenuto, la finalità acceleratoria e semplificatoria risulta pienamente perseguita attraverso la previsione di un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

che prevede l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne: per titoli e per titoli ed esame scritto (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 335/1982).

Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consente di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti - che si attesta ormai su quasi 8.000 unità di personale - entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, di cui si dirà più diffusamente in seguito, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 - 2012.

Si aggiunge a quanto esposto che, proprio al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità di svolgimento della procedura concorsuale, in relazione all'unificazione in un unico concorso per titoli delle distinte procedure concorsuali su base annua, è stato ulteriormente previsto - in analogia al disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) - che i posti disponibili per gli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, siano riservati a quanti, tra gli assistenti capo stessi, a quest'ultima data, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati, così evitando la dilatazione dei tempi di completamento della procedura che sarebbe derivata dalla partecipazione al concorso di candidati che non avrebbero, comunque, avuto possibilità di risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

Sul piano organizzativo, poi, si evidenzia che, allo scopo di semplificare e velocizzare gli adempimenti della commissione esaminatrice, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione on - line delle domande di partecipazione al concorso, corredate dei relativi titoli, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli stessi.

La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo che, come anticipato, impone lo svolgimento di due concorsi (interni) per ogni singola annualità. Si richiama nuovamente, al riguardo, il disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) che, nel disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti dalla Polizia di Stato, fa espresso riferimento a due distinte procedure concorsuali interne riservate, rispettivamente, agli assistenti capo e al personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, entro limiti percentuali stabiliti in relazione ai «posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno».

L'obbligo giuridico dell'annualità del concorso discende oltre che dall'anzidetto dato testuale, dalla ratio della norma che, prevedendo due distinte procédure concorsuali interne



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quali uniche modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti, è evidentemente volta ad assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato via via che, anno dopo anno, maturano i requisiti di anzianità o di qualifica previsti dalla legge.

Al riguardo, non può, peraltro, non evidenziarsi che la disposizione derogatoria introdotta dall'art. 2, comma 5, lett. b) del D.L. n. 227/2012 - alla cui attuazione lo schema di decreto ministeriale in esame è volto – se autorizza l'attivazione di «procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente», così consentendo di derogare alle specifiche norme del D.P.R. n. 335/1982 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 199/2002), nulla dispone - né avrebbe potuto disporre per le gravi ricadute che ne sarebbero derivate in termini di frustrazione delle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato - in ordine alla possibilità di deroga al principio dell'annualità dei concorsi.

Ciò posto, il richiamo di codesto Consiglio di Stato alla nota del comitato «Tutti Sovrintendenti» del 26 giugno 2013 e all'esistenza di «ben due graduatorie ancora valide ed efficaci e di una in corso di pubblicazione, per un totale di 8.500 idonei» da cui, in ipotesi, si sarebbe potuto attingere, appare inconferente.

Il principio dello scorrimento delle graduatorie pubbliche, infatti, è disciplinato, come noto, dall'art. 35, comma 5-ter del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 244/2007, ai sensi del quale «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. [...]».

Proprio sull'interpretazione e sull'ambito di applicabilità della norma in questione, si è di recente espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'esercizio del potere normofilattico attribuitole dall'art. 99 del codice del processo amministrativo, con sentenza n. 14, del 20 luglio 2011, statuendo che:

- sul piano dell'ordinamento positivo lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace quale modalità di reclutamento costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso è l'eccezione e richiede, pertanto, un'apposita e approfondita motivazione;
- la prevalenza delle procedure di scorrimento «non è comunque assoluța e incondizionata» essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante procedure concorsuali «risulta pienamente giustificabile»;
- in tal contesto si collocano «in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie».

Consegue a quanto esposto che nell'ambito dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato, con specifico riferimento al ruolo dei sovrintendenti, incentrato sul principio



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'annualità delle procedure concorsuali, anche in funzione del peculiare meccanismo di progressione in carriera, non trova applicazione il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti.

Tale assunto trova ulteriore conforto, sia pure in via indiretta, anche in una recentissima sentenza del T.A.R. Lazio n. 836/2013 che, nel tracciare il «profilo dell'operatività o meno dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 in relazione all'Amministrazione della Polizia di Stato», sottolinea come «prescrizioni particolari [...] afferenti [...] l'imposizione di una cadenza periodica dell'indizione di concorsi» sarebbero «idonee – in quanto tali – a rivelare una volontà legislativa contraria allo "scorrimento"».

Alle valutazioni suddette, attinenti all'inapplicabilità in termini generali nel caso di specie del principio dello «scorrimento» e al conseguente obbligo giuridico per l'Amministrazione di procedere al reclutamento mediante il ricorso a procedure concorsuali su base annua, si aggiungono, per completezza di informazione, le sotto riportate notizie in ordine alle graduatorie «valide ed efficaci» o «in corso di pubblicazione» di cui si assume l'esistenza:

- graduatoria datata 10 novembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno supplemento straordinario n. 1/22 del 17 luglio 2009, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 108 posti (successivamente elevati a 291) per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2001. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1037;
- Ministero dell'interno supplemento straordinario n. 1/27 bis del 3 novembre 2011, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2002. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1422;
- è invece ancora in corso di svolgimento il concorso, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1° febbraio 2012, relativo alle vacanze in organico riferite all'anno 2003, per cui non è stata ancora formata la relativa graduatoria dei vincitori e degli idonei.

L'esame dei dati in questione evidenzia ulteriormente, in aggiunta alle argomentazioni già svolte, il grave vulnus – che il comitato «Tutti Sovrintendenti» non pare considerare, ma che l'Amministrazione ha, invece, avuto ben presente - che deriverebbe alle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che abbia maturato i requisiti di anzianità o di qualifica successivamente al 31 dicembre 2003, dall'invocato, ma, comunque, giuridicamente non consentito, scorrimento di graduatorie bloccate all'anzidetta annualità del 2003.

¹ Tale circostanza esclude, peraltro, l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 4, comma 4 del D.L. n.101/2013



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con riferimento poi al rilievo secondo il quale nell'elencazione dei titoli indicati, risulta solo accennata la conoscenza della lingua straniera e degli strumenti informatici e telematici, si osserva che, nella consapevolezza dell'importanza di assicurare un'adeguata preparazione linguistica ed informatica al personale, questa Amministrazione appronterà specifici moduli formativi nell'ambito del corso trimestrale di formazione professionale on line destinato ai vincitori del concorso in questione.

Quanto, infine, alla necessità di verificare gli esiti attuativi del provvedimento in relazione ad un eventuale «disallineamento» rispetto alle altre Forze di polizia, si fa notare che il ricorso alla procedura concorsuale straordinaria è volto proprio a colmare la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e, quindi, a sanare l'attuale penalizzante disallineamento della Polizia di Stato rispetto alle altre Forze di polizia.

Capo della Polizia
Direttore Generale/della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO

l'articolo 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

VISTO

l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO

l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO

che le richiamate procedure e modalità concorsuali semplificate sono finalizzate ad accelerare i tempi per poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti:

VISTO

il comma 6 del richiamato articolo 24 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi del quale le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con regolamento del Ministro

dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

il proprio decreto 1 agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24 quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

RITENUTO

necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al predetto decreto 1 agosto 2002, n. 199;

RITENUTO,

altresì, di semplificare e ridefinire le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, come disciplinate dal citato decreto 1 agosto 2002, n.199, riducendone la durata e prevedendo modalità di effettuazione anche telematiche ed informatiche, nonché un periodo di applicazione pratica presso gli uffici;

RITENUTO,

pertanto, di integrare e modificare per le finalità suesposte il proprio decreto in data 1 agosto 2002, n. 199;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA

la nota del______ con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199

- 1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;";
 - b) dopo il Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:
 - "Capo II-bis Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";
 - c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"13-bis - Procedure e modalità concorsuali semplificate

- 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
- 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
- 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della

complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-ter - Bando di concorso

- 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
 - c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-quater - Titoli

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 3 punti;
 - e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;

- c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
- d) titoli di studio, fino a 8 punti;
- e) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
- 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità.

13-quinquies - Formazione ed approvazione della graduatoria

- 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
- 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

13-sexies - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";
- d) all'articolo 14 le parole: "ed ha la durata di quattro mesi;" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;".

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO Angelino Alfano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare una rapida copertura della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre, che rendono necessario, tra l'altro, assicurare ai vincitori delle due distinte procedure - indipendentemente dal termine più o meno rapido di ciascuna di esse - il contestuale avvio al corso di formazione professionale, in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Per accelerare i tempi al fine di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, il previsto intervento straordinario per la semplificazione della disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, viene realizzato attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata, come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (A.S. 3653).

Tale intervento straordinario di semplificazione prevede lo svolgimento di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consentendo così di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 - 2012.

La procedura selettiva ipotizzata costituisce, pertanto, la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo che impone lo svolgimento di due concorsi interni per ogni singola annualità (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 335 del 1982). Proprio tale obbligo di annualità dei concorsi esclude, infatti, la possibilità, alternativa o integrativa, di far ricorso, ai fini del reclutamento del perrsonale, allo scorrimento delle graduatorie, alla luce anche della recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, in relazione all'interpretazione dell'art. 35, comma 5-ter del D. L.vo n. 165 del 2001 (norma che disciplina la materia dello scorrimento delle graduatorie pubbliche), con decisione del 28 luglio 2011, n. 14, ha precisato che il principio dello scorrimento non può avere "comunque carattere

assoluto ed incondizionato", essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante procedure concorsuali "risulta pienamente giustificabile" e ricomprendendo tra tali casi "le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico"

Alle luce di quanto esposto, il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le anzidette procedure e modalità semplificate, nell'ambito della previsione normativa di cui al richiamato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227 del 2012, attraverso il regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di svolgimento del concorso, delle categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Il decreto è volto, altresì - nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici - a rimodulare, in generale, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

L'intervento, pertanto, integra e modifica il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di disciplinare le straordinarie procedure e modalità semplificate per l'accesso alla medesima qualifica per i posti disponibili in organico al 31 dicembre 2012, nonché di adeguare la disciplina del corso di formazione professionale.

Lo schema di decreto apporta le modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse del medesimo decreto, un apposito Capo, concernente la disciplina del concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nonché delle previsioni relative, rispettivamente, alle modalità ed alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-bis, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

La clausola di invarianza finanziaria, infine, prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse, per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "Capo II bis", che disciplina le modalità concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13-bis a 13-sexies.

Il nuovo articolo 13-bis definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso già bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003). In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24 quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno. Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva. Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati in aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti, di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24 quater, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilito che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012, sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13-ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso a modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio. Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli.

L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno di riferimento dei candidati ammessi, ai fini della copertura degli stessi posti da parte dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria, che unifica in un solo concorso per titoli distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata - che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili a livello provinciale - viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II bis e ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica, secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24-quater, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché anche a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

Analisi tecnico normativa

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Viceprefetto Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e consulenza dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. E- mail filomena.piccarreta@interno.it, telefono: 06/45648239.

PARTE I. ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

Un'accelerazione delle procedure concorsuali si rende necessaria, in particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso per titoli - quale procedura semplificata - nonché attraverso il ricorso ad un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, tuttavia, nel contempo, la riserva di quelli relativi a ciascuna annualità al personale in possesso, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva.

Lo schema di regolamento è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e

modifica del D.M. 1° agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'art. 12 del D. L.vo n. 53 del 2001, limitatamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004 e l'art. 24-qater del d.P.R. n. 335 del 1982 disciplinano le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, prevedendo due distinte procedure concorsuali interne, per titoli e per titoli ed esame scritto, riservate, rispettivamente agli assistenti capo e al personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, entro limiti percentuali stabiliti in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Le modalità di svolgimento dei concorsi in questione, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, nonché la composizione della commissione d'esami e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno n. 199 del 2002.

Su tale impianto normativo si innesta il disposto di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto – legge n. 227 del 2012, che autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, allo scopo di consentire un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del citato ruolo determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei complessi e onerosi concorsi in questione da bandire, come detto, ogni anno ai sensi dei richiamati artt. 12 del D. L.vo n. 53 del 2001 e 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982.

Lo schema di regolamento è, pertanto, volto a dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto – legge n. 227 del 2012, attraverso la disciplina delle predette procedure e modalità concorsuali semplificate. E', altresì, volto – nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi anche informatici e telematici – a rimodulare, in termini generali, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo è attuato attraverso una novella del D.M. n. 199 del 2002, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Lo schema di regolamento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle Regioni e degli Enti locali

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con i principi sopraindicati

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento con comporta effetti di rilegificazione e costituisce attuazione di strumenti di delegificazione

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o su analogo progetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di regolamento non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta la pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni al riguardo

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, com particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per integrare e modificare il D.M. n. 199 del 2002, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Nello specifico, lo schema di regolamento introduce, oltre ad un'integrazione nelle premesse, un apposito Capo, contenente previsioni relative: alle modalità e alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Lo schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di formazione professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative della Polizia di Stato.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. In attuazione, peraltro, della fonte autorizzatoria primaria, prevede procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica

iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in deroga al disposto di cui all'art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materia oggetto dello schema di decreto deleghe aperte

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

All'adozione del decreto dovrà conseguire la pubblicazione del bando di concorso

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di regolamento non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Viceprefetto Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e consulenza dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. E- mail filomena piccarreta@interno.it, telefono: 06/45648239.

SEZIONE I - Contesto e obiettivi

a) Rappresentazione del problema da risolvere

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre. L'intervento regolatorio è volto a dare attuazione, alla norma in questione.

b) Indicazione degli obiettivi

Obiettivo perseguito è l'accelerazione delle procedure concorsuali, in particolare, allo scopo di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, la cui carenza determina rilevanti disfunzioni con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

A tal fine, è stato previsto un intervento straordinario volto a snellire le procedure e modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al solo concorso interno per titoli quale procedura semplificata - nonché attraverso il ricorso ad un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, tuttavia, nel contempo, la riserva di quelli relativi a ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva.

Lo schema di regolamento è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nonché a rimodulare, in termini generali, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli formativi informatizzati, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, mediante un intervento normativo di integrazione e modifica del D.M. 1º agosto 2000, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) che, ai sensi dell'art. 24-quater, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982, disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la

composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi

Indicatori del grado di raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso l'intervento di regolazione sono lo svolgimento della procedura concorsuale semplificata e il ripianamento della carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatario principale dell'intervento regolatorio è il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli assistenti e agenti

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 164/2002, lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, portando a compimento la relativa procedura di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, attesa l'impossibilità di dare attuazione alla norma autorizzatoria primaria in assenza di un intervento regolatore volto a disciplinare, in concreto, le procedure e modalità concorsuali semplificate finalizzate a consentire la copertura dei posti disponibili nella qualifica di vice sovrintendente al 31 dicembre 2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso dell'istruttoria non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio proposto.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulla PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione regolatoria proposta è volta a consentire il rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato attraverso il ricorso a procedure selettive semplificate.

Tale finalità acceleratoria e semplificatoria risulta pienamente perseguita attraverso la previsione di un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario che prevede l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne: per titoli e per titoli ed esame scritto (art. 24-quater, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 335/1982).

Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 - come previsto dalla fonte autorizzatoria primaria – assicurando, nel contempo, la riserva di quelli disponibili per ciascuna annualità al personale in

__

possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva, consente:

- di sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti che si attesta ormai su quasi 8.000 unità di personale entro un arco temporale e con oneri a carico dell'Amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero stati necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004 2012;
- di far salve le legittime aspettative di progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, in virtù del meccanismo delineato dal d.P.R. n. 335 del 1982, maturano anno dopo anno i requisiti di anzianità o di qualifica previsti dalla legge per la partecipazione alle procedura selettive interne

L'obiettivo di semplificazione e accelerazione è altresì perseguito, in relazione all'unificazione in un unico concorso per titoli delle distinte procedure concorsuali su base annua, prevedendo - in analogia al disposto di cui all'art. 24-quater, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 335/1982 - che i posti disponibili per gli assistenti capo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, siano riservati a quanti, tra gli assistenti capo stessi, a quest'ultima data, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati, così evitando la dilatazione dei tempi di completamento della procedura che sarebbe derivata dalla partecipazione al concorso di candidati che non avrebbero, comunque, avuto possibilità di risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva.

La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo caratterizzato dall'obbligo dell'annualità dei concorsi.

Non si ravvisano svantaggi nell'intervento regolatorio previsto.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non si ravvisano effetti sulle micro, piccole e medie imprese

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o a carico di cittadini e imprese

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione

Allo scopo di semplificare e velocizzare ulteriormente lo svolgimento della procedura concorsuale prevista ed, in particolare, gli adempimenti della commissione esaminatrice, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione on line delle domande di partecipazione al concorso, corredate dei relativi titoli, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli stessi.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

// // //

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, cui compete la gestione delle procedure concorsuali semplificate.

- b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento
- Il regolamento sarà pubblicato sul portale "Doppiavela".
- c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici strumenti di controllo e monitoraggio.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Gli aspetti prioritari da monitorare sono lo svolgimento della procedura concorsuale semplificata e il ripianamento della carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

SPEDITO MINUTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S26/3022 Rif Prot. N. 3850/2013 del 12.09.2013

Roma, 22011. 2013

OGGETTO: Regolamento accesso qualifica iniziale ruolo sovrintendenti Polizia di Stato -Numero affare 2926/2013

AL CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale

ROMA

Di seguito alla nota prot. n. 557/ST/0.1.29 - PS S26/2853, in data 14 ottobre u.s. (all.1) e ad integrazione della stessa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate da codesto Consiglio di Stato circa lo schema di regolamento di cui all'oggetto.

Come ampiamente argomentato nella nota cui si fa seguito, nell'ambito dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato, con specifico riferimento al ruolo dei sovrintendenti, in ragione dell'obbligo giuridico dell'annualità del concorso, connesso al peculiare meccanismo di progressione in carriera, non trova applicazione, in termini generali, il principio dello scorrimento delle graduatorie preesistenti.

Invero, una deroga al principio suddetto sarebbe, sul piano pratico, foriera di un copioso contenzioso innescato da quanti, avendo maturato i requisiti di anzianità o di qualifica per la partecipazione al concorso interno nelle annualità successive al 2003 (l'ultimo concorso è stato bandito relativamente alle vacanza in organico riferite a tale anno) verrebbero esclusi dalla possibilità di partecipazione alla procedura selettiva.

Tanto ribadito in via preliminare, per quanto possa apparire superfluo, con riferimento alle graduatorie "valide ed efficaci" o "in corso di pubblicazione" di cui si assume l'esistenza¹, si evidenzia quanto segue.

- graduatoria datata 2 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/27 bis del 3 novembre 2011, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2002. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1422;

^{1 -} Graduatoria datata 10 novembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/22 del 17 luglio 2009, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 108 posti (successivamente elevati a 291) per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, bandito in relazione alle vacanze in organico riferite all'anno 2001. I candidati non utilmente collocatisi in graduatoria sono 1037;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La graduatoria pubblicata il 17 luglio 2009 non può considerarsi vigente essendo comunque scaduto il triennio di eventuale validità².

La graduatoria pubblicata in data 3 novembre 2011, per la quale, in ipotesi, il termine triennale non sarebbe ancora scaduto, vede la presenza di n. 1422 candidati idonei che, tuttavia, pur escludendo l'applicabilità del principio dello scorrimento, non può ritenersi siano pregiudicati della previsione della procedura concorsuale straordinaria in argomento.

Ove, infatti, essi partecipino alla procedura suddetta, ai requisiti di anzianità e qualifica e ai titoli riferiti all'anno 2002, posseduti all'epoca del precedente concorso, andrebbero ad aggiungersi gli ulteriori requisiti e titoli maturati per effetto del decorso del tempo e delle ulteriori idoneità conseguite.

Al riguardo, si evidenzia come la progressione automatica nell'ambito del ruolo degli agenti ed assistenti comporti il raggiungimento di qualifiche e anzianità più elevate cui, nel concorso straordinario per soli titoli di cui si discute, sono attribuite, posizioni di vantaggio nell'ambito della graduatoria finale.

A ciò si aggiunga che, rispetto agli ulteriori partecipanti alla procedura concorsuale in parola aventi pari qualifica e anzianità, i citati 1422 idonei potranno vantare un punteggio aggiuntivo proprio in ragione di detta idoneità, mantenendo, pertanto, con riferimento ai primi, una posizione di vantaggio³.

E', peraltro, di tutta evidenza come la posizione degli idonei sia ancora più elevata rispetto a coloro che solo successivamente abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione per vice sovrintendenti.

Con riferimento poi al concorso indetto con D.M. 1 febbraio 2012, in fase di svolgimento, la relativa graduatoria non è stata, ovviamente, ancora formata e, pertanto, non potrebbe, neanche in astratto, essere considerata utile ai fini dell'auspicato ma, si ribadisce,

- è ancora in corso di svolgimento il concorso, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1º febbraio 2012, relativo alle vacanze in organico riferite all'anno 2003, per cui non è stata ancora formata la relativa graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Lo schema di regolamento prevede, all'art. 13-quater, comma 1, lett. e) e comma 2, lett. e) che, per il

superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, siano attribuiti 5 punti.

In relazione alle graduatorie in parola si evidenzia ulteriormente che le stesse sono state formate a conclusione di procedure di reclutamento qualificate expressis verbis come concorsi interni per titoli ed esame scritto, ai sensi dell'articolo 24-quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Si tratta, pertanto, di concorsi riservati e non di concorsi pubblici per cui, in relazione alle relative graduatorie, non troverebbe comunque applicazione il regime di proroga della vigenza introdotto dall'art. 17, comma 19, del D.L. n. 78/2009 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 101/2013, come, peraltro, chiarito dalla Nota Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 0011786 del 22 febbraio 2011 che, al paragrafo 8, precisa che la proroga della vigenza delle graduatorie si riferisce solo a quelle relative ai concorsi pubblici, escludendo, quindi, le graduatorie relative ai concorsi riservati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

giuridicamente non consentito, scorrimento. Per gli idonei di detto concorso, tuttavia, valgono le medesime osservazioni sopra esposte.

Quanto, infine, alla verifica dell'insussistenza di disallineamenti con le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, eventualmente determinati dall'esito attuativo del provvedimento in esame, si fa conoscere che presso questo Dipartimento sono in corso riunioni interforze finalizzate all'intero riordino delle qualifiche delle Forze di Polizia, nel corso delle quali è emersa la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e la necessità di sanarla con provvedimenti che, quale quello in esame, non siano lesivi di interessi delle altre Forze di Polizia, né possano determinare l'insorgenza di aspettative da parte delle stesse.

Detto disallineamento verrà colmato attraverso la copertura dei posti vacanti per effetto della procedura concorsuale straordinaria in parola, così ripristinando il corretto equilibrio numerico tra le Forze di Polizia.

A conclusione di quanto esposto, si sottolinea la particolare urgenza dell'emanazione del regolamento in esame dovendo questa Amministrazione avviare la procedura concorsuale straordinaria in tempi brevissimi, atteso che la norma primaria che ne consente l'espletamento (art. 2, comma 5, lettera b) del D.L. n. 22772012), limita al solo anno in corso l'autorizzazione ad "attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente".

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

M